

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23540 Anno 2021

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 20/05/2021

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) **Messina Giuseppe**, nato a Porto Empedocle il 10/06/1947;

Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 04/12/2020;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 04/12/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da Giuseppe Messina avverso il decreto di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, al quale il ricorrente risultava sottoposto, che era stato emesso nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 22/10/2019.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, il regime detentivo speciale di cui si controverte era giustificato da una pluralità di elementi, riconducibili all'inserimento del condannato in una posizione di rilievo nell'ambiente della criminalità agrigentina riconducibile alla famiglia mafiosa Albanese-Messina-Salemi di Porto Empedocle, facente parte del più ampio raggruppamento consortile di *Cosa Nostra*, all'interno della quale svolgeva un ruolo di spicco, arrivando a ricoprire posizioni apicali.

La sottoposizione di Messina al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., al contempo, si imponeva in conseguenza della gravità dei reati per i quali era stato condannato il detenuto, che aveva commesso numerosi delitti collegati alla sfera di operatività della consortereria mafiosa in cui gravitava, come la "Strage di Porto Empedocle", per la quale il ricorrente stava espiando la pena dell'ergastolo, che confermava il suo ruolo egemonico nel contesto della criminalità organizzata agrigentina.

2. Avverso questa ordinanza Giuseppe Messina, a mezzo dell'avv. Salvatore Collura, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.

Con i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo espresso in termini apodittici e contrastanti con le risultanze processuali.

Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma non si era confrontato con le censure difensive e aveva disatteso le emergenze processuali, che, anche alla luce del lungo periodo di detenzione al quale Messina era stato sottoposto, non consentivano di formulare un giudizio di attualità dei collegamenti con l'ambiente della criminalità mafiosa agrigentina, attesa l'inconsistenza degli elementi sintomatici menzionati nel provvedimento impugnato, su cui ci si era soffermati mediante il generico richiamo delle note informative trasmesse dagli organismi competenti.

Inoltre, a conferma della marginalità associativa di Giuseppe Messina, si evidenziava che il ricorrente non intratteneva alcun rapporto con la maggior parte degli esponenti della sua famiglia mafiosa di provenienza, essendo anch'essi, ormai da tempo, ristretti.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale controverso non conteneva l'avviso al detenuto dei termini per proporre reclamo e dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi nell'ipotesi di un'eventuale impugnazione, concretizzando una nullità assoluta e insanabile dello stesso decreto ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giuseppe Messina è inammissibile.

2. Devono ritenersi inammissibili i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo espresso in termini apodittici e contrastanti con le risultanze processuali.

Osserva, innanzitutto, il Collegio che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è delimitato dall'art. 41-*bis*, comma 2-*sexies*, Ord. pen., a norma del quale il procuratore generale presso la corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo demandato nel giudizio di legittimità riguardi l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall'art. 41-*bis*, comma 2-*sexies*, Ord. pen., a tenore del quale il tribunale di sorveglianza, sul reclamo del detenuto, decide «in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 [...]».



In questa cornice, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite, in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01), comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A tali patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01).

Deve, invece, escludersi che la violazione di legge possa comprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare ingresso in questa sede, presupponendo tali censure l'esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620-01; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303-01).

Tali parametri, da ultimo, sono stati ribaditi da questa Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41-*bis* Ord. pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495-01).

2.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che, con i primi due motivi di ricorso, la difesa di Giuseppe Messina, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individuava singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tendeva a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito degli elementi di giudizio posti a fondamento dell'ordinanza censurata, che appaiono rispettosi della previsione dell'art. 41-*bis* Ord. pen. e che, in quanto tali, devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità.



Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro della Giustizia il 22/10/2019, con il quale si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione dell'art. 41-*bis* Ord. pen., soffermandosi diffusamente sul ruolo associativo ricoperto da Giuseppe Messina nell'ambiente della criminalità agrigentina riconducibile alla famiglia mafiosa Albanese-Messina-Salemi di Porto Empedocle, facente parte del più ampio raggruppamento consortile di *Cosa Nostra*, all'interno della quale il detenuto svolgeva un ruolo di spicco, arrivando a ricoprire posizioni apicali.

Il ruolo apicale svolto da Messina all'interno del gruppo Albanese-Messina-Salemi di Porto Empedocle, del resto, appare dimostrato dall'estrema gravità dei fatti di reato per i quali era stato condannato con pronunzie irrevocabili, tra le quali, nel provvedimento impugnato, si richiamava la "Strage di Porto Empedocle", che costituiva uno degli episodi criminosi più eclatanti ed efferati del conflitto armato tra *Cosa Nostra* e *Stidda*.

Né la modifica degli attuali assetti verticistici del gruppo Albanese-Messina-Salemi di Porto Empedocle possiede una valenza decisiva ai presenti fini, dovendosi valutare la posizione consortile di Giuseppe Messina in un più ampio contesto prognostico, rispetto al quale assumono rilievo una pluralità di elementi sintomatici, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01).

Non è, per altro verso, possibile dubitare della persistente operatività della consorterìa empedocleina nella quale Messina aveva militato nel corso degli anni, che risultava attestata dalle note informative richiamate dal Tribunale di sorveglianza di Roma, nelle quali si dava atto delle numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo e del fatto che diversi sodali del

ricorrente erano stati arrestati per la loro appartenenza alla famiglia mafiosa in questione.

Occorre evidenziare ulteriormente che, tenuto conto della consolidata posizione associativa di Giuseppe Messina, eventuali modifiche degli assetti organizzativi del gruppo Albanese-Messina-Salemi di Porto Empedocle e dei suoi organismi di vertice non assumono rilievo favorevole al ricorrente, non incidendo sul suo ruolo consortile e non consentendo di ritenere attenuato il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell'originaria applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen.

Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il provvedimento impugnato appare conforme al compendio informativo acquisito nei confronti di Giuseppe Messina e rispettoso dei parametri affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., secondo cui: «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell'art. 41-*bis* L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, Lioce, Rv. 242784-01).

2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente.

3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale controverso non conteneva l'avviso al detenuto dei termini per proporre reclamo e dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi nell'ipotesi di un'eventuale impugnazione, concretizzando una nullità assoluta e insanabile dello stesso decreto ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

Osserva il Collegio che il vaglio di tale censura difensiva postula il corretto inquadramento sistematico del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-*bis* Ord. pen., nel cui contesto devono essere valutate le modalità con cui il detenuto è legittimato a tutelare gli eventuali pregiudizi dei suoi diritti e delle sue prerogative difensive.

Si consideri, in proposito, che la peculiare natura del regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. – adottato dal Ministro della Giustizia all'esito di un complesso procedimento amministrativo – impone di ricondurlo a un'area differente sia rispetto a quella preventiva sia rispetto a quella sanzionatoria, come ribadito da questa Corte, secondo cui tale istituto, anche dopo la modifica normativa a opera della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha conservato la sua fisionomia «e non si è trasformato in una "pena differenziata"» (Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Polverino, Rv. 261809-01).

Nello stesso contesto, deve evidenziarsi che la natura dei provvedimenti ministeriali di applicazione e di proroga del regime detentivo in esame – che esclude la possibilità di applicare le garanzie giurisdizionali prospettate nell'interesse di Giuseppe Messina – è resa evidente «dalla sua adozione all'esito di un procedimento amministrativo, che ne consente l'emissione esclusivamente per finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione ai reati di criminalità organizzata [...]» (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come affermato da questa Corte nella pronuncia citata (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, cit.), il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. «persegue obiettivi di rescissione dei collegamenti del detenuto con il contesto di criminalità organizzata di appartenenza, per effetto del suo isolamento carcerario da tali ambienti delinquenziali, senza che tali obiettivi [...] possano comportare l'applicazione delle garanzie proprie del processo penale [...]».

In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che l'omessa indicazione dell'avviso al detenuto dei termini per proporre reclamo e dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi nell'ipotesi di un'eventuale impugnazione appare funzionale a consentire al destinatario della misura detentiva speciale di impugnare il decreto ministeriale davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma ex art. 41-*bis* Ord. pen.

Ne discende che tali omissioni appaiono prive di rilievo, laddove, come nel caso di specie, il detenuto si è avvalso dei poteri riconosciutigli dall'art. 41-*bis* Ord. pen., proponendo impugnazione davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, funzionalmente competente.

A queste, dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi, in linea con quanto correttamente affermato nel provvedimento impugnato, che il richiamo all'art. 41-*bis* Ord. pen., contenuto nel decreto ministeriale del 22/10/2019, era di per sé idoneo a consentire al detenuto di attivare la sequenza procedimentale prevista a sua tutela, con la conseguenza che le omissioni censurate non

comportavano alcun pregiudizio delle prerogative difensive di Messina, che, difatti, venivano utilmente esercitate.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Messina deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20/05/2021.